

R E G O L A M E N T O
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
PER L'ASSISTENZA AI MINORI FIGLI NATURALI,
RICONOSCIUTI DA UNO SOLO DEI GENITORI

ART. 1
(Titolarità dell'Assistenza)

La Provincia è titolare delle funzioni assistenziali, già di sua competenza alla data di entrata in vigore della legge n. 142 dell'8.06.1990, e le esercita direttamente o in regime di convenzione con i Comuni (Legge n. 67 del 18.03.1993, art. 5).

ART. 2
(Competenza specifica)

Tra le funzioni assistenziali di competenza della Provincia si configura l'assistenza e la tutela sociale dei minori, figli naturali riconosciuti da un solo genitore all'atto della nascita o con apposita dichiarazione, secondo quanto previsto dall'art. 254 del Codice Civile, che si trovino in stato di bisogno e abbiano domicilio di soccorso in un Comune della Provincia.

Il presente Regolamento disciplina l'attuazione degli interventi di assistenza e tutela sociale in loro favore.

ART. 3
(Minori con domicilio di soccorso in altre Province)

La Provincia può intervenire, altresì, in favore di minori figli naturali, riconosciuti da un solo genitore, che, pur avendo domicilio di soccorso presso altra Provincia, si trovino in stato di necessità, salvo rivalersi sull'Ente competente per domicilio di soccorso.

ART. 4
(Modalità d'intervento)

L'Amministrazione Provinciale può intervenire in favore dei suddetti minori secondo modalità di varia natura:

- l'erogazione di un contributo economico al genitore che ha riconosciuto il minore, finalizzato al suo mantenimento;
- l'erogazione di un contributo economico alla famiglia alla

- quale il minore è temporaneamente affidato;
- il pagamento delle rette relative all'asilo-nido, alla scuola materna, al centro di animazione, al doposcuola, all'associazione di volontariato, ecc.; della cui opera il minore beneficia per la realizzazione della propria personalità.

ART. 5
(Affido a struttura protetta)

Nel caso sia necessario un momentaneo allontanamento dalla famiglia d'origine affidando il minore ad una struttura di accoglienza di tipo familiare, l'Amministrazione Provinciale deve farsi carico delle spese derivanti da tale intervento. Qualora il minore venga posto in Istituto su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, l'Amministrazione Provinciale è esentata da ogni onere economico, secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 616/77.

ART. 6
(Età richiesta per l'ammissione)

Sono ammessi all'assistenza di cui agli artt. 4 e 5 i minori fino all'età di adempimento dell'obbligo scolastico. Tale termine viene prorogato (comunque non oltre il compimento del 18° anno di età) nel caso il minore prosegua gli studi dopo la scuola dell'obbligo.

ART. 7
(Criteri per la determinazione degli interventi economici)

Per l'attuazione degli interventi assistenziali in favore dei minori, di cui al presente Regolamento, la Provincia di Rovigo si avvale dei seguenti elementi di riferimento:

- a) Reddito personale annuo del genitore secondo i criteri stabiliti nella tabella A allegata al presente regolamento;
- b) Composizione e reddito della famiglia in cui di fatto il minore vive, tenendo conto, in particolare, dei parenti tenuti per legge agli alimenti (artt.: 433 e seguenti del C.C.);
- c) Altre considerazioni: situazioni di particolare disagio della famiglia dovute a handicap, emarginazione, ecc.....

Il criterio generale a cui ci si attiene per la determinazione del contributo economico da corrispondere a favore del minore è di integrare, fino al minimo vitale, il reddito del nucleo familiare. La determinazione viene fatta

sulla base del trattamento minimo pensionabile dei lavoratori dipendenti stabilito nel mese di gennaio di ciascun anno. Per nucleo familiare si intende il genitore ed il/i figlio/i da questi solo riconosciuto/i.

Il minimo vitale attribuito al nucleo familiare viene equamente suddiviso tra le persone che ne fanno parte e la Provincia interviene per la parte relativa al minore o ai minori figli naturali, secondo i criteri fissati nella citata tabella A.

ART. 8

(Deroghe di pertinenza del Servizio Sociale)

Sono consentiti interventi in parziale deroga rispetto ai parametri di cui all'art. 7 del presente Regolamento, qualora il Servizio Sociale dell'Ente, con propria relazione corredata di opportuna documentazione sul caso, ne ravvisi la necessità, trattandosi di caso di assoluta particolarità, non valutabile con gli elementi oggettivi e le altre considerazioni previste dal Regolamento all'art. 7, lett. a/b/c.

ART. 9

(Tempi di erogazione dell'intervento economico)

L'assistenza economica decorre dalla data stabilita dalla Giunta Provinciale nel suo atto deliberativo e potrà proseguire finchè perdura la situazione di bisogno. Il contributo economico viene erogato con rate mensili posticipate.

ART. 10

(Documenti di prammatica)

Per ottenere l'assistenza prevista dai precedenti artt. 4 e 5, il genitore, che solo ha riconosciuto il figlio naturale, dovrà presentare a questa Amministrazione, Ufficio Servizi Sociali, apposita istanza in carta semplice, corredata dai seguenti documenti o dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68:

- a) estratto dell'atto di nascita del minore;
- b) atto di riconoscimento (se questo sia avvenuto dopo la nascita o con sentenza che dichiari la filiazione naturale);
- c) certificato dello stato civile;
- d) certificato di assistenza in vita del bambino;
- e) certificato di residenza;
- f) stato di famiglia;
- g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal Comune di residenza, con la quale l'istante dichiara, sotto la propria responsabilità: "di non aver

avuto nell'anno precedente un reddito personale complessivo superiore al doppio del trattamento minimo pensionabile dei lavoratori dipendenti, determinato nel mese di gennaio di ciascun anno e di provvedere direttamente al sostentamento e l'educazione del minore";

- h) documentazione attestante l'eventuale stato di disoccupazione;
- i) eventuale altra documentazione che l'istante valuti opportuna.

L'istanza potrà essere inoltrata anche da una persona diversa dal genitore, purchè ne abbia la tutela.

ART. 11 (Cessazione dell'assistenza)

L'assistenza economica viene a cessare nel momento in cui l'Amministrazione Provinciale accerta o riceve comunicazione documentata che:

- a) vengano a mancare i requisiti anagrafici e/o economici di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8;
- b) il minore viene allontanato o sottratto alla potestà del genitore che lo ha riconosciuto, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

ART. 12 (Norma Transitoria)

Il presente regolamento entrerà in vigore, anche per le implicazioni economico-finanziarie che cartamente comporta, dal 01.01.96.

AM/lm
reg-novo